



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 - 2019

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il quale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 168/1989 *"dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle Università e degli Enti di ricerca nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400."*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2:

- comma 138, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la quale *"svolge le seguenti attribuzioni: a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*;
- comma 139, il quale prevede che *"i risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali alle Università e agli Enti di ricerca"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 12 con riferimento ai commi di seguito riportati:

Articolo 3

- comma 1, lett. a), il quale prevede che l'Agenzia *"a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni"*;
- comma 1, lett. i-bis), introdotto dall' art. 1, comma 339, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che l'Agenzia *"svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto ad individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo"*.
- comma 2, lett. b) e c), il quale prevede, che *"costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1 la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari"* e *"l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati"*;
- comma 3, il quale prevede che *"nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale"*;
- comma 4, il quale prevede che *"le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitarie dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca"*;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 4

- comma 1 *“I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi”.*

Articolo 5

- comma 1: *“L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali”;*
- comma 2: *“Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati”.*

Articolo 12

- comma 7: *“L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione”.*

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, il quale introduce nella valutazione della qualità della ricerca il concetto di terza missione (allegato E, Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza missione);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli articoli 1 e 5, in base ai quali l'ANVUR verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il quale all'art. 5, comma 1, prevede che “La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)”;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'art. 60, comma 1, è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “... di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)”;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RITENUTO, in relazione all'esigenza di disporre di un quadro aggiornato della qualità della ricerca delle Istituzioni interessate, da utilizzare anche ai fini della allocazione dei trasferimenti statali alle Università e agli Enti di ricerca, di dovere dare avvio alla VQR per il periodo 2015-2019 e di dovere conseguentemente definire le linee guida a tal fine necessarie, prevedendo che l'esercizio di valutazione si concluda entro il 31 luglio 2021;

CONSIDERATO che ai fini della costituzione dell'Anagrafe nazionale dei ricercatori e dei prodotti della ricerca (ANRIP) viene data la seguente definizione di ricercatori "I ricercatori sono professionalità impegnate nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi e anche per quanto riguarda il management (conduzione/gestione) dei progetti";

CONSIDERATO altresì che per la costituzione della medesima ANRIP sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i prodotti di ricerca diversi dalle pubblicazioni;

DECRETA

Articolo 1

Soggetti interessati e definizioni

1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione della qualità della ricerca, nonché del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca (cosiddetta terza missione) con riferimento alle seguenti istituzioni (di seguito indicate con il termine di "Istituzioni") e alle loro articolazioni interne (Dipartimenti o strutture assimilabili per le università; strutture assimilabili ai Dipartimenti universitari operanti negli enti di ricerca non universitari):
 - a) Università statali;
 - b) Università non statali legalmente riconosciute, incluse le Università telematiche;
 - c) Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (di seguito indicati "Enti di ricerca");
 - d) Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca (di seguito indicati come "Istituzioni diverse"), su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese relative.
2. I prodotti della ricerca oggetto di valutazione sono:
 - a) i prodotti della ricerca appartenenti alle categorie di pubblicazioni scientifiche specificate nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, di cui è autore il personale delle Istituzioni che svolge attività di ricerca (d'ora in avanti "ricercatori");
 - b) i prodotti della ricerca diversi dalle pubblicazioni, come individuati ai fini della costituzione dell'Anagrafe nazionale dei ricercatori e dei prodotti della ricerca (ANRIP).
3. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i prodotti della ricerca di cui al comma 2 sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti in almeno uno dei seguenti repertori:
 - a) *Repository* di ateneo;
 - b) *Open subject repository* (ad es. PubMed, ArXiv);
 - c) *Discussion papers series*;
 - d) Siti web personali dei ricercatori.

Per le monografie, l'ANVUR potrà definire accordi specifici con gli editori.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Nel presente decreto si intendono:
 - a) per "Area", ciascuna delle 17 aree scientifiche elencate nell'Allegato 1;
 - b) per "bando", il bando di cui all'articolo 2, comma 1;

Articolo 2

Avvio e risultati del processo di valutazione dei prodotti della ricerca e della cosiddetta "terza missione"

1. Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR entro 45 giorni dall'adozione del presente decreto e si conclude, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 luglio 2021. Il bando stabilisce, tra l'altro, il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazione.
2. I risultati della valutazione saranno articolati, per ciascuna Istituzione, in tre profili di qualità:
 - a) profilo di qualità, complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e per area, espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui all'articolo 5, comma 6, dei prodotti realizzati dai ricercatori in servizio nell'Istituzione nel periodo 2015-2019, esclusi quelli di cui alla lettera b);
 - b) profilo di qualità, complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e per area, espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui all'articolo 5, comma 6, dei prodotti realizzati nel periodo 2015- 2019 da ricercatori che, durante tale periodo, sono stati assunti dall'Istituzione o hanno conseguito una progressione di carriera nell'Istituzione o hanno conseguito il dottorato di ricerca nell'Istituzione nel quinquennio 2012-2016;
 - c) profilo di qualità complessivo e distinto per struttura dipartimentale o assimilabile e per area delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca (cosiddetta 'terza missione'), espresso come distribuzione di frequenza nelle cinque categorie di cui all'articolo 5, comma 6, dei prodotti (*case studies*) proposti dalle Istituzioni.
3. I profili di qualità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono determinati per ciascuna Istituzione, per struttura dipartimentale o assimilabile e per ciascuna area al suo interno, e per l'intero sistema nazionale, complessivamente e per ciascuna area.
4. I profili di cui al comma 3 risultano dalla distribuzione della frequenza dei prodotti nelle cinque categorie, espressa come rapporto tra il numero di prodotti in ciascuna categoria ed il totale dei prodotti presentati.

Articolo 3

Organizzazione generale

1. La valutazione avverrà tenendo conto delle 17 Aree di valutazione elencate nell'Allegato 1.
2. L'ANVUR si avvale, per ciascuna Area da valutare, di un Gruppo di Esperti Valutatori (d'ora in avanti GEV), composto da studiosi italiani ed esteri di elevata qualificazione, scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione.
3. I componenti e i coordinatori dei GEV, in numero commisurato ad assicurare un'adeguata valutazione dei prodotti assegnati a ciascun componente, sono nominati dal Consiglio direttivo dell'ANVUR tra quanti abbiano risposto ad apposito avviso pubblico dell'ANVUR, secondo quanto di seguito specificato.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a) I GEV sono suddivisi in panel formati da ricercatori italiani e stranieri in possesso di almeno 3 pubblicazioni scientifiche dotate di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzate su WOS o Scopus negli ultimi 5 anni.
 - b) I componenti dei GEV sono estratti a sorte tra coloro che possiedano i requisiti previsti dall'avviso pubblico, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere e disciplinare; qualora si dovessero verificare carenze di specifica rappresentanza di genere e/o disciplinare, il Consiglio direttivo dell'ANVUR potrà provvedere ad integrare la composizione dei GEV, nominando comunque persone che siano in possesso dei requisiti richiesti alla lettera a) del presente articolo.
 - c) Nel caso in cui l'elenco dei valutatori in possesso dei requisiti richiesti non consenta la formazione del GEV, l'ANVUR può ricorrere a ricercatori che non si sono candidati all'avviso pubblico, purché in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
4. Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, si provvederà alla costituzione di un GEV interdisciplinare, formato per metà da valutatori compresi negli elenchi di cui al comma 3 ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Esperienza di almeno 5 anni di lavoro in un ufficio di trasferimento tecnologico e/o incarico dirigenziale di attività di terza missione;
 - Esperienza di almeno 3 anni con deleghe specifiche in ambiti riconducibili al trasferimento tecnologico o comunque alla valorizzazione nella società dei risultati della ricerca;
- Per la restante metà il GEV sarà composto da esperti non appartenenti alle 17 Aree di valutazione elencate nell'Allegato 1, nominati dal Consiglio direttivo dell'ANVUR tra coloro che hanno risposto ad un apposito avviso pubblico dell'ANVUR ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- dirigenti di amministrazioni pubbliche o private, esperti negli ambiti della valorizzazione nella società dei risultati della ricerca;
 - esperti nazionali ed internazionali, impegnati nella diffusione dell'approccio *open science* rispetto ai dati ed ai risultati della ricerca;
 - esperti di Autorità indipendenti nazionali o di organizzazioni internazionali coinvolte in programmi di valutazione dell'impatto delle attività di valorizzazione nella società dei risultati della ricerca;
 - responsabili di programmi di collaborazione strutturata tra imprese e/o pubbliche amministrazioni ed Istituzioni di ricerca e/o di *open innovation programmes*, con almeno 3 anni di esperienza;
 - presidenti o direttori di incubatori di impresa collegati ad Istituzioni di ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
 - presidenti/amministratori delegati/soci di società di gestione del risparmio o di società/fondi di investimento, con documentate attività di collaborazione con Istituzioni di ricerca;
 - presidenti o direttori di fondazioni che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
 - presidenti o direttori di strutture (es. parchi scientifici o tecnologici, musei, 'science centres'...) che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
 - presidenti o direttori di associazioni/enti che operano nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca (es. NETVAL, PNI, UIBM).
5. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, l'ANVUR può provvedere, nel contesto operativo dei singoli GEV, alla costituzione di sub-commissioni con specifiche competenze disciplinari, i cui componenti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. a).
6. Ogni GEV, in relazione alla numerosità di componenti e di prodotti da valutare, sarà supportato, nella propria attività, da un numero massimo di 2 figure con funzioni gestionali e tecniche per l'intera durata



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'esercizio di valutazione. La selezione delle suddette figure è demandata all'ANVUR, all'esito di specifico avviso pubblico, che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono coperti ai sensi di quanto previsto all'articolo 8.

Articolo 4

Adempimenti delle Istituzioni

1. Ai fini del censimento dei ricercatori delle Istituzioni da valutare si dovranno utilizzare le informazioni contenute nelle banche dati del MIUR, che saranno messe a disposizione dell'ANVUR per acquisire i nomi dei ricercatori in servizio nel periodo di riferimento 2015 - 2019 o parte di esso, con l'indicazione delle Aree e delle strutture di afferenza ed i nomi dei dottorandi che hanno conseguito il titolo nel periodo 2012-2016.
2. Le Istituzioni, con riferimento alle strutture sottoposte a valutazione, sceglieranno un numero di prodotti di ricerca da valutare relativi al quadriennio 2015-2019, pari al triplo del numero dei ricercatori afferenti alla struttura da valutare, prevedendo:
 - a) che per ogni ricercatore si possa presentare un numero massimo di prodotti pari a 4;
 - b) che, di regola, nel caso di più di cinque coautori, salvo quanto previsto nel bando ANVUR in base alle caratteristiche di pubblicazione dell'Area, l'Istituzione possa presentare comunque solo prodotti in cui il primo o ultimo autore (o "autore corrispondente") appartenga all'Istituzione stessa;
3. In relazione al numero di prodotti della ricerca di cui al comma 2, è data facoltà, per ogni ricercatore, di presentare, al posto di 2 prodotti della ricerca, una monografia o prodotto ad essa assimilato, secondo la definizione che sarà indicata nel bando dell'ANVUR ai fini della VQR e nel rispetto di quanto previsto ai fini della costituzione dell'ANRIP.
4. I prodotti dei ricercatori che hanno prestato servizio presso un'Istituzione diversa da quella di appartenenza nel periodo 2015-2019 (o parte di esso) ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 o dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, saranno attribuiti all'Istituzione in cui, nel periodo 2015-2019, hanno svolto la maggior parte del servizio.
5. Nel bando di cui all'art. 2, comma 1, l'ANVUR potrà indicare un numero di prodotti ridotto rispetto a quanto stabilito nel comma 2 per i ricercatori compresi nelle seguenti tipologie:
 - a) chi abbia ricoperto cariche direttive nelle Istituzioni di appartenenza (Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento (o equivalente), Presidente di Ente di Ricerca, per almeno ventiquattro mesi nel quinquennio 2015-2019;
 - b) chi sia stato componente delle commissioni preposte all'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il biennio 2016-2018 e/o 2018-2020;
 - c) chi sia stato assunto nell'Istituzione durante il periodo 2015-2019;
 - d) chi abbia usufruito di periodi di congedo complessivamente superiori a cinque mesi nel quadriennio 2015-2019 per maternità, congedo parentale, malattia, o incarichi che diano diritto all'aspettativa obbligatoria o per altri motivi riconosciuti dalla legge;
 - e) chi si trova in una situazione di documentata e grave disabilità tale da limitare l'attività di produzione scientifica.
6. Ai fini della valutazione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca (cosiddetta terza missione), ciascuna Istituzione presenterà un numero di *case studies*, il cui impatto sia verificabile durante il periodo 2015-2019, rispettivamente pari:



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a) alla metà del numero di dipartimenti o strutture assimilate per le Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto che ogni dipartimento può presentare al massimo due *case studies*, riferiti ad attività afferenti a diversi campi d'azione, secondo quanto indicato al comma 7;
 - b) al numero di dipartimenti o strutture assimilate per le Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), tenendo conto che ogni dipartimento o struttura assimilata può presentare al massimo due *case studies*, riferiti ad attività afferenti a diversi campi d'azione, secondo quanto indicato al comma 7.
7. I *case studies* di cui al comma 6 sono riferibili ad un ampio spettro di campi d'azione, nei quali le Istituzioni hanno effettuato (o stanno effettuando) interventi, il cui impatto sia verificabile durante il periodo 2015-2019, con particolare attenzione alla loro dimensione sociale e alla loro coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030.
L'ANVUR provvederà a definire i suddetti campi di azione nel bando di cui all'art. 2, comma 1.
8. La valutazione dei *case studies* sarà effettuata dal GEV di cui all'art. 3, comma 4.

Articolo 5

Adempimenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione per i prodotti della ricerca

1. I GEV valutano la qualità di ciascun prodotto della ricerca selezionato dalle Istituzioni. Ai fini del giudizio di qualità, i GEV adottano la metodologia della *peer review* informata, laddove consolidata e appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Area, da indici citazionali internazionali, depurati dalle autocitazioni. Tali indici non possono comunque sostituirsi a un'accurata valutazione di merito del prodotto della ricerca, né tantomeno tradursi nell'automatica assegnazione del prodotto ad una delle categorie di cui al comma 6.
2. Per i prodotti per i quali non risulti applicabile l'uso della *peer review* informata, il GEV può fare ricorso ad almeno due esperti valutatori esterni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), pur mantenendo la responsabilità della valutazione. I casi in cui non risulti applicabile l'uso della *peer review* informata sono indicati nel bando ANVUR.
3. Qualora la fattispecie concreta non rientri in nessuno dei casi predeterminati nel bando ANVUR, il GEV potrà utilizzare ulteriori valutatori nei termini di cui al comma precedente, solo previa motivata richiesta al Consiglio direttivo dell'ANVUR.
4. Per i prodotti per i quali è appropriato l'uso della *peer review* informata, il GEV potrà comunque fare ricorso ad almeno un esperto esterno in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), nei termini che saranno specificati dal bando ANVUR, pur mantenendo la responsabilità della valutazione.
5. Eventuali prodotti riferiti ad attività di ricerca in aree emergenti a livello internazionale o in aree di forte specializzazione o a carattere interdisciplinare, segnalati come tali dalle Istituzioni soggette alla valutazione, non devono per queste loro caratteristiche risultare penalizzati. Pertanto, ove necessario, il GEV potrà far ricorso, per integrare la *peer review*, ad esperti esterni che soddisfino comunque i criteri per la composizione dei GEV di cui all'art. 3, comma 3, lett. a).
6. Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione del prodotto tenendo conto della sua originalità, del rigore metodologico e dell'impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, in base a standard internazionali della ricerca, come definito nel bando dell'ANVUR. Per ogni prodotto dovrà essere definita l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- A. prodotto di eccellenza, estremamente rilevante in termini di originalità, rigore metodologico ed impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società;
 - B. prodotto di eccellenza in termini di originalità, rigore metodologico ed impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, ma non classificabile come estremamente rilevante;
 - C. prodotto rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente;
 - D. prodotto di rilevanza nella comunità nazionale in termini di originalità e rigore;
 - E. prodotto di scarsa rilevanza o non accettabile.
7. Ai GEV è affidato altresì il compito di redigere il rapporto finale di Area. Esso dovrà illustrare:
- a) la metodologia adottata e l'organizzazione dei lavori seguita;
 - b) la valutazione dell'Area, basata sui risultati della valutazione delle pubblicazioni e l'analisi complessiva dei punti di forza e di debolezza, in relazione a qualità, quantità e proprietà dei prodotti valutati, anche rispetto alla evoluzione temporale, laddove possibile.

Articolo 6

Adempimenti del Gruppo di Esperti della Valutazione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca

1. Il GEV *interdisciplinare* di cui all'art. 3, comma 4, valuta la qualità di ciascun *case study* presentato dalle Istituzioni; il *case study* dovrà essere presentato in una scheda di lunghezza non superiore a 12000 caratteri, secondo modalità definite dall'ANVUR.
2. Il giudizio di qualità si baserà sulla valutazione del *case study*, che tenga conto della dimensione sociale, economica e culturale dell'impatto, della rilevanza rispetto al contesto di riferimento, del valore aggiunto per i beneficiari, del contributo scientifico della struttura proponente, secondo quanto definito nel bando ANVUR. Ogni *case study* sarà classificato nelle stesse categorie di cui all'art. 5, comma 6.
3. Al GEV di cui al comma 1 è affidato il compito di redigere altresì il rapporto finale. Esso dovrà illustrare:
 - a) la metodologia adottata e l'organizzazione dei lavori seguita;
 - b) la valutazione del contributo delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, a livello locale, nazionale e internazionale.

Articolo 7

Adempimenti dell'ANVUR

1. L'ANVUR dovrà elaborare i profili di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Gli indicatori citazionali di cui all'art. 5, comma 1, messi a disposizione dei GEV, faranno riferimento alla data indicata nel bando.
3. Entro tre mesi dalla data di conclusione dell'esercizio di valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto dei rapporti finali dei GEV, l'ANVUR presenta il Rapporto finale della VQR 2015-2019, che comprende:
 - a) la valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca, articolata per Aree e fondata sull'integrazione degli elementi di analisi a disposizione;
 - b) i profili di qualità di cui all'art. 2 delle Istituzioni, dei Dipartimenti o delle strutture interne assimilate.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 76/2010, sarà cura dell'ANVUR diffondere i risultati della VQR 2015-2019 per quanto attiene ai profili di qualità delle Aree, delle Istituzioni e delle loro strutture. I risultati della valutazione dei singoli prodotti e la loro associazione con i revisori esperti che li hanno valutati non saranno resi pubblici. L'elenco nominativo dei revisori verrà reso pubblico entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Rapporto finale della VQR.

Articolo 8

Sistema di informatizzazione e aspetti economici e finanziari

1. La copertura finanziaria della VQR 2015-2019 relativa alle Università e agli Enti Pubblici di ricerca vigilati dal Ministero è posta a carico del bilancio dell'ANVUR, tenendo conto del cofinanziamento ministeriale richiamato in premessa al presente decreto, a valere sull' FFO.
2. Le Istituzioni diverse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente decreto saranno chiamate alla copertura delle spese per le attività di valutazione, sulla base di una convenzione da stipulare secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR.
3. La gestione della VQR 2015 – 2019 è demandata all'ANVUR che, per gli aspetti informatici, terrà conto di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 76/2010, dell'esigenza di assicurare l'efficienza delle procedure di presentazione dei prodotti delle Istituzioni, di garantire la sicurezza e la trasparenza delle procedure di valutazione nel rispetto dei tempi di realizzazione previsti dal presente decreto.

IL MINISTRO
On.le Prof. Lorenzo Fioramonti



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALLEGATO 1

AREA	DESCRIZIONE
1	Scienze matematiche e informatiche
2	Scienze fisiche
3	Scienze chimiche
4	Scienze della Terra
5	Scienze biologiche
6	Scienze mediche
7	Scienze agrarie e veterinarie
8 a	Architettura
8 b	Ingegneria civile
9	Ingegneria industriale e dell'informazione
10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11 a	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
11 b	Scienze psicologiche
12	Scienze giuridiche
13 a	Scienze economiche e statistiche
13 b	Scienze economico - aziendali
14	Scienze politiche e sociali